

CONFLITTI, CRITICITÀ E MUTAMENTI SOCIALI

*Collana diretta da Bruno M. Bilotta*

18

*Direttore*

**Bruno M. BILOTTA**

Università "Magna Græcia" di Catanzaro

*Comitato scientifico*

**Felice M. BARLASSINA**

Università e-Campus di Novedrate

**Valerio MEATTINI**

Università di Bari

**Francisco Javier ANSUÁTEGUI ROIG**

Universidad "Carlos III" de Madrid

**Paolo Aldo ROSSI**

Università di Genova

# CONFLITTI, CRITICITÀ E MUTAMENTI SOCIALI

*Collana diretta da Bruno M. Bilotta*



La sociologia dei conflitti e dei mutamenti sociali studia i rapporti tra la società e le sue trasformazioni osservate attraverso le dinamiche delle strutture, degli attori e delle istituzioni sociali, che si sviluppano in un arco temporale di lungo, medio o breve periodo. Vengono, inoltre, analizzati i legami che intercorrono tra le diverse società in un costante rapporto di interconnessione, di scambio, di scontro.

Studiare le trasformazioni sociali, selezionarne i micro e i macro segmenti di mutamento in atto o già definiti nelle differenti pieghe della società, evidenziandone le criticità e interrogandosi sulle modalità di cambiamento significa andare al cuore stesso dell'analisi sociale, e di questo la collana intende farsi portavoce.

Il concetto di conflitto, pur centrale nelle questioni sociologiche, filosofiche, giuridiche, antropologiche, perde frequentemente, come assai spesso accade per i termini di uso comune, il nesso con il significato, la storia e le diverse interpretazioni del termine stesso. La collana si propone di recuperare e offrire nuove prospettive all'analisi del conflitto sociale, con riferimento al suo significato più neutro che la dottrina classica ci tramanda, in considerazione della molteplicità di tematiche e problematiche che questo ci propone.

Per prendere in esame i temi in questione saranno impiegati tutti i principali strumenti di cui la scienza sociologica dispone, con un occhio privilegiato, ma non esclusivo, al diritto e alle sue declinazioni teoriche e pratiche.

La collana ospiterà studi teorici e ricerche empiriche, opere italiane e straniere, provenienti dalle più diverse estrazioni di pensiero e ideologia. Limite invalicabile sarà il rispetto assoluto dello spirito critico che ha animato e anima la sociologia sin dai primordi, e che sin da questi l'ha resa una scienza antidogmatica per elezione e definizione.



EVELINA CATALDO

**IL REGIME DEL 41 *BIS* O.P.  
E LA RIEDUCAZIONE  
PENITENZIARIA**

*Prefazione di*

**MICHELE DI BARI**





©

ISBN  
979-12-218-0445-4

PRIMA EDIZIONE  
**ROMA 12 GENNAIO 2023**

Per H.G. Gadamer l'essere che può essere compreso è "linguaggio". Pertanto, bisognerà capire dalle parole dei reclusi al 41 *bis* o.p. il significato di essere pericoloso e di essere collegato con il clan. Creare un'ontologia differenziale del termine "collegamento", stabilire cosa sia, la sua origine e la sua portata, definirlo in termini di esperienza, può generare una distinzione nei livelli di intensità del legame mafioso realizzando gli effetti della flessibilità della pena.



*A mio padre, Mario Giovanni*



## INDICE

- 13 *Prefazione*  
di MICHELE DI BARI
- 17 *Introduzione*
- 21 Capitolo I  
Il regime 41 *bis* e la legge penitenziaria tra sicurezza e rieducazione  
1.1. Osservazioni generali, 21 – 1.2. La sospensione delle normali regole di trattamento dei detenuti e internati e la limitazione del trattamento rieducativo, 27– 1.3. Difesa sociale e valenza rieducativa della pena: un binomio che trova equilibrio nel concetto di individualizzazione del trattamento, 33.
- 39 Capitolo II  
Le mafie secondo una prospettiva sociologica  
2.1. Introduzione generale al fenomeno, 39 – 2.2. Le aporie del regime 41 *bis* o.p.: assenza di osservazione della personalità, di percorsi rieducativi e di documenti di sintesi, 44 – 2.3. Spostamento del focus dall'appartenenza al clan alla partecipazione intramuraria, 50.

57 **Capitolo III**

La differenziazione del legame con il clan e ipotesi di trattamento rieducativo

3.1. Il collegamento con il clan: differenza tra appartenenza, vincolo e legame per distinguere la presunta pericolosità sociale, 57 – 3.2. La differenza tra appartenenza vincolo e legame come principio di gradualità che richiama proporzionalità e flessibilità della pena, 62 – 3.3. Il trattamento rieducativo possibile in un regime di 41 *bis* o.p. secondo un'idea differenziata del “collegamento” per superare l'istanza punitiva della mancata collaborazione con la giustizia, 66.

71 *Conclusioni*

75 *Bibliografia*

79 *Appendice*

## PREFAZIONE

Il saggio affronta compiutamente ed in un'ottica innovativa — quella socio-antropologica — il tema degli strumenti emergenziali che incidono sulla libertà personale di una particolare categoria di soggetti, ossia quei detenuti sottoposti al regime del 41 *bis* o.p., e quindi esclusi da quei percorsi di rieducazione e reinserimento sociale che dovrebbero — stante il parametro costituzionale di cui all'art. 27, co. 3 Cost. — ispirare l'intera disciplina dell'esecuzione penale, senza potersi (o doversi) distinguere tra categorie di essere umani. Proprio su questo aspetto, l'Autrice ci richiama più volte. In particolare, il contributo pone l'accento sulla necessità di differenziare tra il trattamento penitenziario e quello rieducativo intramurario, essendo quest'ultimo irrinunciabile alla luce del dettato costituzionale.

Se da un lato, infatti, non si nega la necessità di attuare un netto contrasto ai crimini associativi di tipo mafioso, dall'altro si ricorda che ogni detenuto è prima di tutto un

essere umano cui devono essere riconosciute quelle garanzie costituzionali che, leggendo il combinato disposto degli artt. 2 e 27 Cost., mai possono essergli negate, in quanto inviolabili e quindi non derogabili.

Attraverso un'analisi attenta e puntuale della natura identitaria del condannato (si pensi all'“uomo d'onore”), l'Autrice chiarisce come, pur ammettendo la peculiarità del legame criminale (il “collegamento”) tra gli appartenenti ad un'associazione criminale organizzata, tale “collegamento” non possa essere inteso come insuperabile, se non in presenza di un'attiva collaborazione con la giustizia. Come viene rammentato in questo pregevole articolo, tra coloro che vengono sottoposti al regime del 41 *bis* o.p. vi sono anche soggetti che oggettivamente non possono collaborare, e dunque sottrarsi alla misura emergenziale loro imposta. Per di più, al netto della dimensione securitaria della detenzione, la rinuncia al trattamento ri-educativo — il cui scopo è in primo luogo la creazione di un dialogo costruttivo tra il ristretto e gli operatori della struttura — impedisce quella maturazione individuale capace di far riconoscere al condannato valori sociali fino a quel momento a lui del tutto ignoti.

Il contributo offre altresì un'analisi sociologica dell'associazione mafiosa al fine di superare l'approccio meramente tecnico giuridico che — pur necessario — rischia di creare automatismi che portano all'esclusione sistematica (standard) di quei detenuti sottoposti al regime del 41 *bis* o.p. L'autrice, pertanto, ripercorre i concetti di “appartenenza”, “vincolo”, “legame” al fine di far comprendere come, differenziando tra le diverse tipologie di “collegamento” all'organizzazione mafiosa, il trattamento rieducativo possa, ed anzi debba, essere diversificato,

favorendo quei processi socio-rieducativi idonei ad un'effettiva risocializzazione del detenuto, realizzando quella funzione rieducativa cui si riferisce il comma terzo dell'art. 27 della Costituzione.

MICHELE DI BARI

*PhD, RtdA, Dipartimento di Scienze Politiche,  
Giuridiche e Studi internazionali (SPGI)  
Università degli Studi di Padova*



## INTRODUZIONE

Lo scopo del presente studio è affrontare il tema del regime detentivo speciale previsto all'art. 41 *bis* dell'ordinamento penitenziario secondo la prospettiva garantista della rieducazione. Tale finalità non solo è impressa nell'art. 27 c. 3 della Carta costituzionale ma è anche traiettoria delle scienze umane che affrontano l'implicazione dell'isolamento totale dell'uomo come perdita sul piano relazionale e sociale.

L'argomento sarà affrontato attraverso una prospettiva criminologica che tenterà di offrire una lettura diversa rispetto alla previsione normativa che esclude dai percorsi individualizzati di trattamento e rieducazione le persone detenute che sono inserite nel regime di carcere duro.

L'ostatività ovvero le preclusioni normative per l'accesso alle misure premiali previste per le persone condannate per i reati di associazione mafiosa ristrette nel circuito del 41 *bis* o.p., è superabile esclusivamente attraverso la collaborazione con la giustizia, disciplinata all'art. 58 *ter* o.p.

D'altro canto, sussiste il diritto al silenzio, espresso dal brocardo latino *nemo tenetur se detegere*.

La presunta pericolosità sociale è tale da determinare una sospensione totale o parziale delle normali regole di trattamento penitenziario. Esclusione ed isolamento dal contesto di riferimento sono i mezzi utilizzati per favorire un distacco e un ridimensionamento del potere assunto ed esercitato all'interno del clan e fuori di esso.

*De iure condendo*, non sembrano sussistere impedimenti assoluti per il recluso in regime di art. 41 *bis* o.p. non collaborante rispetto al suo partecipare ad attività rieducative, specie se formalizzate in un programma individualizzato e avviate intramoenia con i componenti istituzionali (direttore, funzionario giuridico pedagogico, psicologo, criminologo o mediatore culturale) seppur con le dovute cautele a livello di sicurezza.

Sospensione delle normali regole del trattamento penitenziario non significa annientare ogni tipo di azione rivolta alla risocializzazione, potendo il trattamento rieducativo essere attivato a livello individuale, dagli operatori dell'istituzione carceraria, anche in condizioni stringenti sotto il profilo securitario.

Le declaratorie di collaborazione impossibile, inesigibile ed irrilevante non hanno posto rimedio all'ostatività prevista per le misure alternative alla detenzione, quindi, lo scopo del lavoro è rappresentare come il c.d. collegamento con l'associazione criminale mafiosa possa essere inteso in maniera diversificata per ogni condannato, sino a tentare, attraverso una personale prospettiva criminologica, una decostruzione dell'univocità di significato stabilendo differenziazioni a livello semantico del concetto di collegamento con il clan.

Se leggessimo “il collegamento” attraverso una lente di ingrandimento differenziando l’appartenenza dal legame e questi ultimi dal vincolo, potremmo definire percorsi risocializzativi diversificati, nel rispetto dell’indirizzo normativo di “individualizzazione rieducativa” basati sull’intensità e sul tipo di collegamento mantenuto con l’associazione mafiosa.

Quello che mi propongo di delineare è da un lato, la possibilità di ipotizzare diversi gradi e intensità del “collegamento” con il clan di riferimento<sup>(1)</sup> e dall’altro, partendo da questo assunto di diversificazione, proporre che vengano garantiti percorsi di rieducazione individualizzati e caratterizzanti, nel rispetto dei diritti esigibili indicati dai principi costituzionali e dalla l. 354/75.

Il lavoro affronta esclusivamente la condizione dei soggetti condannati e con provvedimenti esecutivi di sentenza.

Il questionario inserito in appendice può rappresentare un modello standard, da utilizzare per investigare il grado di conoscenza dei diritti connessi all’esercizio della funzione rieducativa della pena da parte dei ristretti in regime di 41 *bis* o.p. analizzando la percezione di benessere o di malessere personale avvertito all’interno della sezione speciale. È stato formulato per essere somministrato ai condannati amministrati secondo il regime speciale nel carcere di Tolmezzo (UD) ma l’Amministrazione penitenziaria non ha fornito risposta alla richiesta di autorizzazione presentata.

---

(1) Musco S., *Il “curriculum” non basta: servono fatti per tenere un uomo al 41 bis*, in <https://ristretti.org/il-curriculum-non-basta-servono-fatti-per-tenere-un-uomo-al-41-bis>, 4 giugno 2022.

